

Adesso in Rc auto anche le “franchigie” e le “penali” ! Urge ripasso per l’assicuratore che non conosce la natura extracontrattuale dell’obbligazione risarcitoria e ignora che la copertura assicurativa obbligatoria per la RC garantisce è relativa alla responsabilità civile ex 1917 cc.

La questione è nota. Da qualche tempo alcuni assicuratori ritengono di poter limitare contrattualmente il risarcimento del danno in RC auto imponendo “franchigie” e “penali”(!) al danneggiato che non acconsente alla riparazione del mezzo presso un riparatore “convenzionato”.

In entrambe le sentenze pubblicate, tutte relative a giudizi tenutisi avanti il GdP di Bologna, l’assicuratore tenuto al risarcimento ex art. 149 pretendeva di risarcire il danno applicando una “franchigia” del 10%. Tale pretesa veniva motivata con l’asserita violazione da parte dell’assicurato del preteso obbligo di far riparare il proprio veicolo presso una struttura gradita dall’assicuratore debitore.

In ogni caso un tale obbligo sarebbe comunque illecito per contrarietà all’art. 33 lettera T Cod. Cons. in quanto teso a limitare il diritto dell’assicurato a contrarre con terzi il negozio giuridico relativo alla riparazione del proprio veicolo.

Ovviamente la costruzione non regge. La pretesa risarcitoria in RC auto origina dall’illecito civile che è fonte di responsabilità extracontrattuale aquiliana. Si tratta di materia disciplinata dalla legge e non dal contratto assicurativo e il pagamento al quale è tenuto l’assicuratore avviene ex 1917 e trova inquadramento nei principi di cui agli artt. 2054, norma secondo la quale il “*conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo ...*” (art. 2054 c.c.).

Fermo quanto sopra esposto è evidente come il contratto assicurativo (da stipularsi obbligatoriamente ex art. 122 cod. ass.) resta un contratto per la responsabilità civile disciplinato dal 1917 c.c.. Anche l’applicazione del 149, risarcimento diretto, non muta il quadro, avendo solo affidato la liquidazione del danno alla compagnia assicurativa del danneggiato non responsabile.

Il danneggiato dunque con la propria impresa assicuratrice ha stipulato esclusivamente un contratto (obbligatorio) che vincola l’assicuratore a tenerlo indenne da quanto l’assicurato sia tenuto a pagare ai terzi in conseguenza del fatto occorso nel tempo dell’assicurazione; quel contratto per quel che qui rileva assolve poi all’unica funzione di individuare il soggetto tenuto al risarcimento in forza dell’obbligo di manleva del civile responsabile previsto per legge, con la particolarità – introdotta dal nuovo Codice delle Assicurazioni – che il danneggiato possiede azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, peraltro facoltativa e alternativa rispetto all’ordinaria azione nei confronti dell’assicuratore del civile responsabile.

Eventuali previsioni contrattuali volte a regolamentare il rapporto tra l’assicurato per la responsabilità civile e il proprio assicuratore **non possono certo compromettere il pacifico ed incontestabile diritto alla *restituito ad integrum* del danneggiato.**

Ovviamente tali principi non hanno subito mutamenti a seguito dell'introduzione del risarcimento diretto di cui all'art. 149 Cod. Ass (D. Lgs. 2009/2005).

Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, *“l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile ...”*. (Cass. Civ., ordinanza n. 5928/2012)

Anche in caso di risarcimento diretto ex art. 149 Cod. Ass., quindi, il contratto assolve all'unica funzione di individuare l'assicuratore tenuto a risarcire il danneggiato secondo le regole ed i principi della responsabilità aquiliana, con l'unica differenza che, in forza della norma di legge e della convenzione esistente tra le compagnie assicurative, detto assicuratore non sarà quello del responsabile civile ma quello del danneggiato.

Appare quindi assurda e illegittimità la pretesa di applicare in RC auto, vessatorie clausole contrattuali, in quanto inconferenti e inidonee a limitare i diritti risarcitori del danneggiato che non traggono origine dal contratto.

A fronte di noti e pacifici principi di legge, che un assicuratore, quale soggetto specializzato, non può non conoscere, la eventuale resistenza in giudizio non potrà non essere valutata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quale icastica rappresentazione della malafede che la norma è volta a contrastare.

UNARCA